

Studio Legale
Avv. Carlo Piccioli
Avv. Giampiero Cassola
Via Venti Settembre, 76 - 50129 Firenze
Tel. 0552346016
E-mail: avv.piccioli@carlopiccioli.it
Pec: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it
Pec: giampiero.cassola@firenze.pecavvocati.it

Studio Legale
Avv. Roberto Dezio
Via Giuseppe Orsi, 15 – 15/A – 80128 Napoli
Tel. 081.19244527
E-mail: avv.robortodezio@libero.it
Pec: avv.robortodezio@pec.libero.it

Roma, 24 settembre 2025

Spett.le
Giunta della Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 Trento

Al Presidente della Provincia autonoma di Trento
Egr. dott. Maurizio Fugatti

Via PEC: presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it

Oggetto: diffida e richiesta di immediato ritiro – delibera n. 1401 del 19 settembre 2025 della Giunta provinciale di Trento concernente la sperimentazione che consente agli infermieri di triage e post triage di Pronto Soccorso di richiedere esami radiologici per traumi minori.

* * *

Scriviamo la presente in nome e per conto della FNO TSRM e PSTRP (c.f. 01682270580), con sede in Via Magna Grecia, 30/A – 00183 Roma, in persona del Presidente dott. Diego Catania, e dell'Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Trento (c.f. 80017730229) con sede in via Ezio Maccani, n. 211 - 38121 Trento (TN), in persona della Presidente dott.ssa Barbara Cristofolini; tutti unitamente alla Commissione d'Albo nazionale dei TSRM in persona della presidente dott.ssa Carmela Galdieri, i quali agiscono al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio delle professioni rappresentate.

* * *

1. Premessa

Con deliberazione n. 1401 del 19 settembre 2025, la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato la proposta di sperimentazione del “Progetto di estensione agli infermieri di triage e post triage di Pronto Soccorso della richiesta di radiografie in situazioni di traumi minori e secondo protocolli condivisi”, demandandone l’attuazione all’Azienda provinciale.

Tale deliberazione appare assolutamente illegittima in quanto attribuisce agli infermieri la competenza e dunque la responsabilità di valutare quando sia o meno necessario procedere con una pratica radiografica.

2. Violazione dell’art. 124, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 112/1998

La deliberazione in parola risulta gravemente illegittima, non solo sul piano dei profili sanitari coinvolti, ma anche perché sconfinava in una competenza statale.

Studio Legale
Avv. Carlo Piccioli
Avv. Giampiero Cassola
Via Venti Settembre, 76 - 50129 Firenze
Tel. 0552346016
E-mail: avv.piccioli@carlopiccioli.it
Pec: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it
Pec: giampiero.cassola@firenze.pecavvocati.it

Studio Legale
Avv. Roberto Dezio
Via Giuseppe Orsi, 15 - 15/A - 80128 Napoli
Tel. 081.19244527
E-mail: avv.robertodezio@libero.it
Pec: avv.robertodezio@pec.libero.it

L'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998 attribuisce infatti allo Stato la competenza esclusiva in materia di individuazione delle figure professionali sanitarie e dei relativi profili. La Corte costituzionale, in più occasioni (sentt. n. 82/1997, n. 319/2005 e n. 424/2006), ha chiarito che tale attribuzione rientra tra i principi fondamentali della materia "tutela della salute" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, dunque, non può essere derogata dalle Regioni o dalle Province autonome. Anche il Consiglio di Stato, Ad. plen., parere 11 aprile 2002, n. 1, ha ribadito che la determinazione delle competenze proprie delle professioni sanitarie è riservata allo Stato. Pertanto, la delibera provinciale che attribuisce agli infermieri la competenza di prescrivere esami radiologici per traumi minori costituisce un evidente sconfinamento della potestà normativa provinciale nell'ambito di una competenza esclusiva statale. La scelta sarebbe volta ad evitare il fenomeno del sovraffollamento sacrificando il principio di appropriatezza e sottoponendo inadeguatamente i pazienti ad esposizioni radiografiche eventualmente non necessarie perché fondate su valutazioni espresse da soggetti che non hanno competenze adeguate; competenze che non si possono raggiungere attraverso un "percorso formativo certificato" quasi che i percorsi di laurea possano essere sostituiti da brevi corsi a copertura di falle di sistema.

Nondimeno la posizione dei TSRM verrebbe esposta ad un esercizio professionale verosimilmente inappropriato, indotto da soggetti incompetenti capaci di condurre il tecnico ad una pratica radiologica errata, esponendolo a gravi rischi professionali e a potenziali corresponsabilità in caso di contenzioso o di danno al paziente, in quanto partecipe di una procedura non conforme alla legge.

Per altro verso, è ragionevole ipotizzare il verificarsi di circostanze in cui il paziente potrebbe essere esposto a radiazioni ionizzanti anche quando l'esposizione sarebbe evitabile; c'è poi da domandarsi quali ragioni politiche sorreggano la scelta in parola, quando ragioni scientifiche certamente solide, stanno ad indicare che semmai il tecnico di radiologia potrebbe coadiuvare il medico nella scelta più appropriata.

3. Violazione del D.M. 26 settembre 1994, n. 746 e dell'articolo 159, comma 1, del D.Lgs. 101/2020.

La delibera provinciale viola le competenze esclusive attribuite al tecnico sanitario di radiologia medica dal D.M. 26 settembre 1994, n. 746, in base al quale il TSRM è l'operatore sanitario abilitato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche su prescrizione medica; la sua competenza si estende a tutte le indagini e interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; ed è responsabile degli atti di propria competenza ed è autorizzato a collaborare con il medico radiologo, il medico nucleare, il radioterapista e il fisico sanitario secondo protocolli diagnostici e terapeutici.

Quel che appare gravissimo è la leggerezza con la quale si dispone la previsione ridetta, non realizzando le evidenti ripercussioni in termini di responsabilità, affidando a chi non ha competenze in materia, la determinazione di una scelta su esami radiologici legati a fratture ovvero ad altre patologie che con parole irresponsabili si indicano come di minore entità; traumi minori si dice.

Ferme le responsabilità dei firmatari, il documento contiene appunto forti e evidenti negligenze che vengono versate sui pazienti, destinatari finali delle cure che fin dal primo approccio e contratto-contatto sanitario dovrebbero ricevere un indirizzo di cura qualificato.

Studio Legale
Avv. Carlo Piccioli
Avv. Giampiero Cassola
Via Venti Settembre, 76 - 50129 Firenze
Tel. 0552346016
E-mail: avv.piccioli@carlopiccioli.it
Pec: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it
Pec: giampiero.cassola@firenze.pecavvocati.it

Studio Legale
Avv. Roberto Dezio
Via Giuseppe Orsi, 15 – 15/A – 80128 Napoli
Tel. 081.19244527
E-mail: avv.robertodezio@libero.it
Pec: avv.robertodezio@pec.libero.it

I protocolli clinici e i minus-percorsi formativi rappresentano una devianza esplicita rispetto alla formazione specifica, per questo motivo devono essere immediatamente censurati; tutto ciò non appare certamente coerente con i principi indicati nell'Accordo richiamato, 143/CSR del 2019 che chiede soluzioni diverse compatibili con l'appropriatezza delle cure.

L'atto in oggetto, autorizzando l'infermiere a "richiedere in autonomia esami radiologici", attribuisce a una figura professionale non contemplata dalla norma la funzione di "prescrizione" dell'esame. Il tentativo di qualificare tale atto come una mera "raccolta di dati" funzionale all'assistenza (paragrafo 8 della Delibera) non ne modifica la sostanza: l'atto dell'infermiere è ciò che avvia il processo radiodiagnostico, sostituendosi di fatto alla "richiesta motivata del medico prescrivente" richiesta dalla legge (v. articolo 159, comma 1, del D.Lgs. 101/2020).

* * *

Per le ragioni esposte

la Provincia autonoma di Trento è invitata a revocare e ritirare con effetto immediato la deliberazione in oggetto, in quanto illegittima, entro sette giorni dal ricevimento della presente.

In difetto di riscontro la Federazione e l'Ordine rappresentati, unitamente alla specifica compagine della Commissione d'Albo Nazionale, si vedranno costretti a intraprendere le vie di giustizia davanti alle competenti sedi giurisdizionali, senz'altro avviso.

Avv. Carlo Piccioli

Avv. Roberto Dezio

Avv. Giampiero Cassola